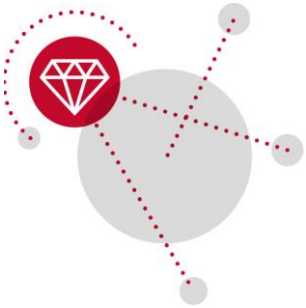
BonelliErede
with LOMBARDI

Focus Team Alta Gamma

2 Aprile 2020

E-commerce e vendite a distanza nell'emergenza COVID-19: opportunità per il settore del lusso

Focus Team Alta Gamma



Focus Team Leader

Francesco Anglani
francesco.anglani@belex.com
Tel. +39-06-84551614

1. Introduzione

Come noto, per fronteggiare l'emergenza connessa alla pandemia da COVID-19 il Governo ha adottato una serie di provvedimenti emergenziali mirati a contenere il diffondersi della malattia, riducendo l'operatività di molte attività produttive e commerciali, incluse quelle che operano nel settore del lusso.

Si è creato in breve tempo un sistema normativo complesso nel quale non è sempre agevole orientarsi tra le norme che si sono stratificate senza un apparente ordine le une sulle altre per far fronte al continuo aggravamento della situazione.

In particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri[1] del 22 marzo ("DPCM 22 marzo") ha individuato in maniera tassativa le attività produttive e commerciali ritenute essenziali le quali possono proseguire il loro esercizio ([2]), disponendo la sospensione di tutte le altre, ma al contempo ha fatto salvo sia lo svolgimento di qualsiasi attività organizzata con modalità di lavoro a distanza (c.d. "lavoro agile") sia il precedente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo ("DPCM

Autori

Francesco Anglani
francesco.anglani@belex.com
Tel. +39-06-84551614

Giovanni Guglielmetti
giovanni.guglielmetti@belex.com
Tel. +39-02-77113836

[1] Il DPCM 22 marzo è stato successivamente modificato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 marzo con il quale sono state meglio individuate e specificate le attività produttive che non devono essere sospese.

[2] Il DPCM 22 marzo reca in allegato un elenco tassativo di tali attività, vale a dire:

- quelle ritenute essenziali e individuate tramite codice ATECO nell'allegato 1 del Decreto stesso;
- quelle funzionali a garantire la filiera delle attività essenziali (previa comunicazione al Prefetto che potrà poi eventualmente bloccare l'attività se non consentita);
- quelle organizzate in modalità di lavoro agile;
- i servizi di pubblica utilità di cui alla legge n. 146/1990 (sciopero nei servizi pubblici essenziali)
- il trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari;
- delle attività a ciclo produttivo continuo (previa comunicazione al Prefetto come sopra);
- le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa

This document is provided as a service to clients and other friends for educational purposes only. It should not be construed or relied on as legal advice or to create a lawyer-client relationship.

11 marzo"), precisando che le previsioni di quest'ultimo si applicano "cumulativamente" a quelle del DPCM 22 marzo.

Il DPCM 11 marzo dispone la sospensione di tutte le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1. Tra le attività non sospese l'allegato 1 indica "*il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet*", "*per televisione*", "*per corrispondenza, radio, telefono*".

Considerando il rilievo sempre crescente che l'*e-commerce* ha acquisito nel settore del lusso è importante per il settore comprendere quali opportunità offra il ricorso a questo canale, unitamente alla modalità di lavoro agile, nella attuale situazione di emergenza.

2. Il quadro normativo

Le ragioni per le quali il commercio a distanza sembra non rientrare tra i divieti del DPCM del 22 marzo si possono ricondurre al fatto che si tratta di attività che viene svolta senza contatto personale diretto con il pubblico, con una quantità di lavoratori ridotta (per le attività di magazzino, spedizione, trasporto ecc.) e in parte con ricorso a metodi di automazione (il magazzino) o lavoro a distanza o, per dirla con il Decreto 22 marzo, "agile" (gli addetti alla gestione dei sistemi IT, al CRM etc.) in maniera tale che difficilmente si verificano situazioni di assembramento sui luoghi di lavoro.
Per tali ragioni, sebbene la formulazione del DPCM 11 marzo non sia chiarissima laddove fa riferimento a qualsiasi prodotto, secondo l'interpretazione prevalente la norma è da intendere nel senso di poter utilizzare il commercio a distanza non solo per qualsiasi prodotto alimentare e di prima necessità (per i quali sono autorizzati invero anche gli altri canali più tradizionali) ma anche per qualsiasi altro prodotto e quindi anche per i prodotti delle aziende del lusso.

Questa posizione è supportata anche dalle FAQ pubblicate sui siti del Governo e di Confindustria dedicati all'emergenza COVID-19 che confermano la possibilità di proseguire l'attività di commercio *online* e a distanza in genere per qualsiasi tipo di prodotto.

3. L'organizzazione del commercio a distanza

Nell'organizzazione di tali attività occorrerà prestare particolare attenzione al rispetto della disciplina del lavoro.

> Tutti coloro che siano adibiti a mansioni che possono essere svolte in regime di lavoro agile dovranno lavorare in tale regime (ad esempio le attività amministrative). Nel caso di mansioni che non possono essere svolte con tale modalità (ad esempio la gestione del

This document is provided as a service to clients and other friends for educational purposes only.
It should not be construed or relied on as legal advice or to create a lawyer-client relationship.

> magazzino e la consegna), dovranno essere rispettate le misure di salute e sicurezza indicate nel protocollo condiviso promosso dal Governo e sottoscritto il 14 marzo 2020 dalle parti sociali.

Il protocollo è stato recepito dal DPCM 22 marzo divenendo così obbligatorio[3].

La necessità di organizzare il lavoro secondo le modalità indicate è stata confermata dalle FAQ del Governo sul tema.

L'utilizzo di eventuali ammortizzatori sociali che fossero stati nel frattempo attivati andrà, poi, monitorato avendo riguardo all'effettivo svolgimento di attività lavorativa anche in *smart working*.

Inoltre, andrà verificato che eventuali società appaltatrici alle quali vengono appaltati servizi di logistica siano effettivamente abilitate ad operare in quanto rientranti nei codici ATECO indicati nell'allegato 1 del Decreto e, in tal caso, applichino effettivamente il protocollo condiviso nella loro organizzazione, facendosi rilasciare idonee dichiarazioni.

Nel rispetto dei principi sopra ricordati, non sembra esclusa neppure la possibilità di avviare *ex novo* una piattaforma di vendita *online* o rafforzare quella esistente. Anzi, l'opzione legislativa a favore di questo canale può costituire un fattore di accelerazione del potenziamento già in atto da alcuni anni nel settore del lusso.

> La merce da destinare alla vendita a distanza potrà essere attinta da quella in giacenza presso tutti i magazzini di cui dispone l'operatore.

Esclusa senz'altro la possibilità di produrre nuova merce anche per destinarla a vendite a distanza (in caso di merceologie non riconducibili ai codici Ateco del DPCM 22 marzo, come in generale per i tipici beni del lusso), non appare neppure chiaramente consentita la possibilità di ricorrere a nuovi approvvigionamenti presso terzisti e fornitori i quali, in base al DPCM 22 marzo, per come modificato dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020 ("Decreto MISE"), devono aver cessato le forniture entro il 28 marzo 2020.

> Il commercio a distanza potrà essere svolto sia online sia con altri mezzi quale, ad esempio, il telefono.

[3] All'art. 1, comma 3, del DPCM 22 marzo è infatti espressamente previsto che "*Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali*".

This document is provided as a service to clients and other friends for educational purposes only. It should not be construed or relied on as legal advice or to create a lawyer-client relationship.

Si rileva in proposito che i lavoratori adibiti a tale commercio - sempre fermo il rispetto della disciplina del lavoro (ad esempio in tema di mansioni) ove si tratti di personale già in forze - potranno chiamare i clienti per offrire i prodotti, non rientrando tale attività in quella di *call center* per la quale è stata disposta con il Decreto MISE la sospensione per le c.d. "chiamata *outbound*", vale a dire per le chiamate fatte dall'operatore verso l'utente.

4. L'opzione di ridurre l'operatività anche per le vendite online

Nel caso in cui l'operatore non disponga di un magazzino sufficiente ad alimentare il commercio *online*, o comunque preferisca non mantenere attivo l'*e-commerce* per ragioni organizzative interne, potrebbe decidere di limitare la propria attività alla raccolta di ordini o alla prenotazioni della merce, rimandando la consegna, opzione già adottata da alcuni operatori.

Con una chiara informativa (visualizzabile prima che sia effettuato l'ordine), il cliente dovrà essere reso edotto del fatto che al momento saranno raccolti soltanto ordini/prenotazioni della merce e che la consegna potrà essere eseguita solo al termine della situazione straordinaria venutasi a creare a causa della diffusione della COVID-19 e che non è possibile dare certezza dei tempi di consegna delle merce.

5. La disciplina regionale

Sulle attività che possono proseguire incidono anche per ciascun territorio di competenza le diverse ordinanze regionali.

Numerose regioni sono intervenute ponendo limiti ulteriori allo svolgimento delle attività commerciali, altre hanno dettato norme che poi sono state recepite anche a livello nazionale.

I rapporti tra normativa nazionale e regionale non sono del tutto chiari e la normativa di riferimento si limita ad affermare che l'adozione di previsioni più stringenti da parte delle Regioni deve essere giustificata dalla sussistenza di specifiche esigenze locali di gestione dell'emergenza[4].

[4] Il D.lgs 112/1998 sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni, alle province, ai comuni, alle comunità montane o ad altri enti locali all'art. 117 disciplina il riparto di compiti e funzioni in caso di emergenze sanitarie e prevede che "In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali".

This document is provided as a service to clients and other friends for educational purposes only.
It should not be construed or relied on as legal advice or to create a lawyer-client relationship.

Sul punto è da ultimo intervenuto il D.L. del 25 marzo che ha stabilito che Regioni ed enti locali possono introdurre nei territori di competenza limiti alla libertà personale più stringenti di quelli previsti dalla disciplina statale. Al momento la giurisprudenza dei TAR si è espressa in alcune prime pronunce, sia pur in provvedimenti di natura cautelare e urgente e che non riguardavano il tema dell'individuazione delle attività produttive, nel senso della validità della normativa regionale, la quale individui limiti o divieti ulteriori o più stringenti rispetto a quelli nazionali (TAR Campania 18/03/2020).

Sarà quindi opportuno verificare di volta in volta se la normativa regionale di riferimento ponga limiti rispetto alle vendite a distanza.

Focus Team Alta Gamma

Il Focus Team è una costellazione di competenze in diversi ambiti di attività con focus sul settore Alta Gamma.

Francesco Anglani
Antitrust

Alessandro Balp
Societario

Elena Busson
Societario

Stefano Cacchi Pessani
Societario

Marco De Leo
Societario

Giovanni Guglielmetti
Proprietà Intellettuale

Marco Maniscalco
Lavoro

Nicola Marchioro
Societario

Fulvio Marvulli
Societario

Alessandra Piersimoni
Societario

Francesca Secondari
Societario

Stefano Simontacchi
Fiscale

Silvia Stabile
Proprietà Intellettuale

This document is provided as a service to clients and other friends for educational purposes only. It should not be construed or relied on as legal advice or to create a lawyer-client relationship.